

STATUTO
"STS Italia – Società Italiana di Studi sulla Scienza e la Tecnologia"
Associazione di Promozione Sociale

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" - CTS), un'associazione di promozione sociale a carattere scientifico senza fini di lucro non riconosciuta avente la seguente denominazione:

"STS Italia – Società Italiana di Studi sulla Scienza e la Tecnologia" APS, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Trieste e con durata illimitata.

A seguito dell'iscrizione nella sezione APS del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale la denominazione estesa "Associazione di Promozione Sociale" o quella abbreviata "APS".

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, promuovendo la diffusione e divulgazione della ricerca e della cultura scientifica secondo obiettivi, approcci epistemologici e metodologie individuati dalla comunità scientifica internazionalmente nota come "Science and Technology Studies (STS)", nonché favorendo la crescita nella disciplina STS degli associati, dei cultori della predetta disciplina e degli altri soggetti operanti nel settore, in quanto membri della più ampia comunità scientifica mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi ed in via esclusiva o principale delle sotto indicate attività di interesse generale tra quelle indicate all'art. 5 del predetto decreto legislativo 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione intende concretare la/le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

- a) promuovere gli studi sociali su scienza e tecnologia su scala nazionale e internazionale;
- b) favorire la costituzione ed il coordinamento di strutture istituzionali necessarie per gli studi sociali su scienza e tecnologia;
- c) promuovere la formazione universitaria e post-universitaria sugli studi sociali sulla scienza e la tecnologia;
- d) incoraggiare l'incontro e la cooperazione tra ricercatrici e ricercatori, in particolare con l'organizzazione periodica di seminari, scuole estive e convegni a carattere nazionale e internazionale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e del decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. La loro individuazione sarà operata dal Consiglio Direttivo, che ne documenterà altresì il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017 e norme di attuazione.



L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione potrà inoltre partecipare ad associazioni, enti e istituzioni la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento degli scopi associativi d'interesse generale.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo un modulo di iscrizione online che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale (se posseduto) nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione, mancato pagamento della quota associativa annuale o scioglimento dell'Associazione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà far seguire comunicazione all'associato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6
(Condotte inammissibili, non discriminazione e tutela della dignità)

L'Associazione ripudia ogni forma di discriminazione, direttamente o indirettamente fondata su genere, identità di genere, orientamento sessuale, età, origine etnica o nazionale, disabilità, opinioni politiche o sindacali, condizioni personali e sociali, convinzioni religiose. L'Associazione non tollera comportamenti violenti, intimidatori, né qualsiasi forma di molestia, incluse molestie sessuali, verbali, psicologiche o fisiche, esercitate nei confronti di associati, lavoratori, collaboratori, volontari o partecipanti alle attività associative. Gli associati e tutti coloro che svolgono attività per l'Associazione sono tenuti a rispettare tali principi. La violazione grave di tali disposizioni può condurre all'esclusione dell'associato ai sensi dell'Art. 5 del presente Statuto.

ART. 7
(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- L'Organo di Controllo (eventuale);
- Il Revisore Legale dei Conti (eventuale).

Le cariche sociali, ad eccezione dell'Organo di Controllo e del Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

ART. 8
(Assemblea)

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche telematica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea può svolgersi anche in via telematica secondo le modalità comunicate ai soci da parte del Consiglio Direttivo e alle condizioni disposte dal comma 4 dell'art. 24 CTS.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, che ne fissano anche i punti all'ordine del giorno. In questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.

L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi. Se il Consiglio Direttivo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti i membri dell'Organo di controllo, se nominato.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, ove necessario, di controllo, stabilendone anche il numero, ove richiesto;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 9 **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, documentandone il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- proporre i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- sottoporre all'Assemblea proposte di modifica dello statuto;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata degli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalla legge;
- deliberare in materia di affidamento di incarichi a lavoratori autonomi, consulenti o liberi professionisti comunque denominati;
- nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa applicabile come di competenza del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da Presidente, Vicepresidente e Segretario dell'Associazione. I tre componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi. L'elezione del Consiglio Direttivo può avvenire anche in forma telematica.

I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può dare mandato a soci per il coordinamento e/o l'esecuzione di determinati incarichi operativi anche in via continuativa, sotto la responsabilità di uno o più amministratori.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo cessi dall'incarico nel corso del mandato, Il Consiglio Direttivo sarà integrato del membro mancante attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. Il componente del Consiglio Direttivo così integrato rimane in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla sua conferma; se confermato, egli rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente; in caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, l'Assemblea procede immediatamente a nuova elezione della sola posizione resa vacante.

Nell'ipotesi in cui cessino dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio si intende decaduto. In tal caso il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, convoca l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni, al fine di procedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti

ART. 10

(Presidente, Vicepresidente e Segretario dell'Associazione)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed

in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario dirige l'ufficio di segreteria, in particolare tiene gli elenchi dei soci e assicura a tutti i soci informazioni esaurienti e continuative sulle materie di interesse comune; svolge funzioni di tesoriere e gestisce la contabilità dell'Associazione; nell'ambito dell'esercizio di questa funzione ha la facoltà di organizzare l'ufficio di segreteria, di aprire e chiudere conti correnti, incassare le quote associative e tutti i pagamenti e i contributi di terzi, procedere ai pagamenti di quanto dovuto da parte dell'Associazione; istruisce i lavori di tutti gli organi dell'Associazione; predispone bilanci e collabora con il Comitato organizzativo locale e nazionale in occasione dei convegni regionali e locali; redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e li sottopone all'approvazione dei suoi componenti. Al fine di garantire la continuità organizzativa dell'Associazione, nelle more del rinnovo delle cariche sociali, il Segretario uscente resta in carica a tutti gli effetti fino alla nomina del nuovo segretario.

ART.11
(l'Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.12
(Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 13
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, componenti del Consiglio Direttivo ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15
(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16
(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.LGS. 117/2017. Si osservano inoltre le prescrizioni in tema di attività di raccolta fondi previste dalla normativa vigente.

Il bilancio o rendiconto annuale deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, dei componenti del Consiglio Direttivo e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.

Ai sensi dell'Articolo 21 del codice civile, gli associati che siano anche componenti del Consiglio Direttivo non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

ART. 17
(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 18
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19
(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 CTS, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

ART. 20
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:

- A) se il numero dei Soci è inferiore al numero stabilito dall'articolo 35, comma 1, CTS;
- B) su delibera dell'Assemblea Straordinaria, secondo quanto previsto nel presente Atto;
- C) negli altri casi di cui all'articolo 27 del Codice Civile.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Re
Fabrizio
Ilaria Picardi



ALLEGATO all'atto
Reg. II 05/02/2026
N° 103 Serie 2

IL DIRETTORE
per LA DIRETTRICE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO
Giuseppe LO VERDE